



ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ETS APS

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società

SEDE CENTRALE

E.N.S. – Sede Centrale Roma
Ente Nazionale per la protezione e
l'assistenza dei Sordi – onlus –
N 125/10-01-2023/PARTENZA



*Ai Presidenti e Commissari Straordinari
delle Sezioni Provinciali ENS*

*Ai Presidenti e Commissari Straordinari
dei Consigli Regionali ENS*

Al Consiglio Direttivo ENS

Al CGSI

Loro Sedi

BOLLETTINO INFORMATIVO ENS

(1/2023)

Legge di Bilancio 2023 - Importanti Novità ed Obiettivi Raggiunti

il 1 gennaio 2023 è entrata in vigore la Legge 29 dicembre 2022, n.197 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”.

Con il presente Bollettino si forniscono informazioni sulle norme di maggiore interesse per i sordi, le loro famiglie ed i disabili in generale.

1- Come anticipato con Comunicato pubblicato sul sito ENS il 3 gennaio 2023 (<https://www.ens.it/legge-di-bilancio-2023-proroga-dello-smart-working-agevolato-fino-al-31-marzo/>) il comma 306 dell'art. 1 della Legge di Bilancio, **proroga la possibilità per i lavoratori pubblici e privati cd “fragili” di proseguire la prestazione lavorativa in smart working/lavoro agile fino al 31 marzo 2023:**

306. Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n.221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n.11, **il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile** anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

2- Grazie ai contatti intercorsi in un brevissimo arco di tempo (*il nuovo Governo ha giurato a fine ottobre 2022*) con i nuovi parlamentari designati nelle varie Commissioni di Camera e Senato, come da informativa del Presidente Nazionale ENS Angelo Raffaele Cagnazzo nella diretta sulla pagina Facebook ENS, **su proposta dell'ENS è stato presentato un emendamento per la concessione di un contributo all'ENS per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.** Il testo (che è diventato il comma 355 dell'art. 1), seppure approvato dal Parlamento in misura ridotta rispetto alle nostre richieste, è un primo significativo traguardo ottenuto in tempi da record, che avvia un proficuo dialogo con le istituzioni che si auspica possa diventare sempre più significativo ed accogliente delle richieste dei Sordi. L'ENS è già al lavoro per rappresentare le istanze di tutte le persone sorde in ogni campo ed ottenere un incremento delle risorse assegnate.

355. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, e autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.



ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ETS APS

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società

SEDE CENTRALE

3- Inoltre, a partire dal 1 gennaio 2023, **gli importi delle borse di studio percepite dagli studenti universitari con disabilità (quindi anche sordi) non si calcolano nel limite di reddito (euro 17.050,42) per percepire la pensione di sordità (L.381/70) o invalidità o cecità e per la eventuale maggiorazione per i soggetti svantaggiati (art. 38 Legge 28 dicembre 2001, n. 448):**

579. A decorrere dal 1° gennaio 2023, gli importi delle borse di studio percepite dagli studenti universitari con disabilità non si computano ai fini del calcolo e del raggiungimento dei limiti reddituali per la percezione dell'assegno mensile di assistenza in favore degli invalidi civili parziali, di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, della pensione in favore degli invalidi civili totali, di cui all'articolo 12 della medesima legge n. 118 del 1971, dell'assegno mensile di assistenza in favore dei sordi, di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e della pensione in favore dei ciechi civili assoluti o parziali, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, nonché dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

4- **La maggiorazione per persone con disabilità dell'assegno unico e universale per i figli a carico, prevista dal Decreto Semplificazioni per il 2022, viene resa permanente; è confermato l'incremento di 120 euro al mese della maggiorazione transitoria riconosciuta, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 230/2021, ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità qualora sia stato effettivamente percepito, nel corso del 2021, l'assegno per il nucleo familiare (ANF) in presenza di figli minori e il valore dell'ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 25.000 euro (Vedi Comunicato ENS <https://www.ens.it/assegno-unico-e-universale-per-figli-a-carico-2023/> e Circolare ENS prot.968 del 24.02.2022)).**

Dal primo gennaio 2023 inoltre, è previsto: un incremento del 50% dell'assegno unico per le famiglie con figli di età inferiore a un anno e per i figli con una età compresa da uno a tre anni per le famiglie con tre o più figli e con ISEE fino a 40.000 euro; una maggiorazione del 50% dell'assegno unico per le famiglie con 4 o più figli:

357. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1, al primo periodo, le parole: « limitatamente all'anno 2022 » sono soppresse e dopo il quarto periodo e' aggiunto il seguente: « A decorrere dal 1° gennaio 2023, per ciascun figlio di eta' inferiore a un anno, gli importi di cui ai primi quattro periodi del presente comma, come rivalutati ai sensi del comma 11, sono incrementati del 50 per cento; tale incremento e' riconosciuto inoltre per i nuclei con tre o piu' figli per ciascun figlio di eta' compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro»;

2) al comma 4, le parole: «limitatamente all'anno 2022,» sono soppresse;

3) i commi 5 e 6 sono abrogati;

4) al comma 10 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione mensile di cui al primo periodo del presente comma e' incrementata del 50 per cento»;

b) all'articolo 5, comma 9-bis, le parole: «per l'anno 2022» sono soppresse.

5- Il comma 359 dell'art. 1 prevede l'aumento di **un mese di congedo parentale facoltativo retribuito all'80%** (invece che al 30%). Il **congedo parentale** è utilizzabile da uno dei due genitori (in via alternativa) lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato, che non abbiano già usufruito entro il 31.12.2022 di tutto il congedo parentale già previsto **fino ai sei anni di vita del figlio**:

359. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione ». La disposizione di cui al primo periodo si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 successivamente al 31 dicembre 2022.



ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ETS APS

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società
SEDE CENTRALE

6- Con il comma 358 dell'art.1 il **Bonus Psicologo** (contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, istituito dalla legge di conversione del decreto Milleproroghe 2022 art. 1-quater, comma 3, D.L. n. 228/2021) diventa strutturale ed **aumenta da 600 a 1.500 euro l'importo massimo ottenibile dai beneficiari**, con tetto Isee a 50.000 euro (vedi *Bollettino Informativo ENS n.4/2022 prot. 3869 del 19.07.2022*).

NOVITA' d'interesse generale:

- **PROROGA AL 31.12.2023 DEL COSIDDETTO ANTICIPO PENSIONISTICO SOCIALE (APE SOCIALE):** per i lavoratori che abbiano almeno 63 anni d'età e non siano già titolari di pensione diretta e si trovino in una delle seguenti condizioni: invalidi al 74%, cargivers, lavoratori dipendenti disoccupati che abbiano esaurito il trattamento di disoccupazione (NASpi o altro), lavoratori che svolgono mansioni gravose (vedi *Comunicato ENS <https://www.ens.it/pensione-ape-sociale-questanno-domande-entro-il-30-novembre/>* e *Circolare ENS prot. 5583 del 9.11.2022*).
- **RIVALUTAZIONE AUTOMATICA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI:** è prevista una rivalutazione del 120% del trattamento minimo e dell'85% per gli assegni tra quattro e cinque volte il minimo.
- **PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE:** in via sperimentale per il 2023, sarà possibile conseguire il diritto alla pensione anticipata con 62 anni d'età e anzianità contributiva minima di 41 anni ("pensione anticipata flessibile", cd. quota 103). I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per la pensione anticipata e decidano di proseguire il rapporto di lavoro beneficeranno di un bonus disciplinato da un Decreto da emanare entro il 31 gennaio 2023 (Minist. Lavoro Pol Sociali e MEF)
- **BONUS SOCIALE ENERGIA:** per l'anno 2023 l'ISEE per accedere al bonus sociale bollette per la fornitura di energia elettrica e gas naturale viene aumentato da 12.000 a 15.000 euro. Il Bonus sociale è un incentivo erogato e gestito direttamente dall'Arera, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (*e-mail informativa del 2.09.2022 h 16:04:38 e Comunicato ENS <https://ens.it/notizie/9809-sconti-in-bolletta-bonus-di-200-euro-e-per-i-trasporti-le-novita-sugli-aiuti-del-governo>*)
- **MODIFICHE AL TRATTAMENTO "OPZIONE DONNA":** la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato a favore delle lavoratrici dipendenti o autonome che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2022 un'anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, con età anagrafica di almeno 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) SOLO PER LE LAVORATRICI che:
 - **sono Cargiver familiari** in quanto assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, oppure un parente o un affine di secondo grado convivente (solo nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona parente o affine di secondo grado con handicap grave, abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti);
 - **hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%** (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile);
 - **sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese in crisi** (per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale). In questo caso, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.
- **AGEVOLAZIONE PER L'ASSUNZIONE DI PERCETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA, DONNE E GIOVANI E PER NUOVE ISCRIZIONI ALLA PREVIDENZA AGRICOLA:** è previsto l'esonero totale (nel limite di 8.000 euro) per le assunzioni nel 2023 a tempo indeterminato e trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di beneficiari del Reddito di Cittadinanza.
- **RIFORMA DEL REDDITO DI CITTADINANZA:** in attesa di una riforma generale delle misure di sostegno alla povertà ed inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la misura del reddito di cittadinanza è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità. Ciò **ad eccezione dei nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età**. Sono previsti corsi obbligatori di formazione e riqualificazione professionale il completamento della istruzione obbligatoria per i giovani entro i 29 anni e la frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello.
- **DETRAZIONE DELLE SPESE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE:** l'art.1 comma 365 prevede la detraibilità del 75% delle spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche fino al 2025. Per le



ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ETS APS

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società

SEDE CENTRALE

deliberazioni del condominio è sufficiente che la maggioranza dei partecipanti all'assemblea rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio.

- **ISTITUZIONE DEL FONDO PER LA SPERIMENTAZIONE DEL REDDITO ALIMENTARE E DEL FONDO PER LE PERIFERIE INCLUSIVE:** presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la sperimentazione del **reddito alimentare**, con 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Il Fondo è destinato a finanziare, nelle città metropolitane, **la sperimentazione del reddito alimentare, quale misura per contrastare lo spreco e la povertà alimentare, mediante l'erogazione, a soggetti in condizioni di povertà assoluta, di pacchi alimentari realizzati con l'inventario della distribuzione alimentare, da prenotare mediante una applicazione e ritirare presso un centro di distribuzione ovvero ricevere presso il proprio domicilio nel caso di soggetti appartenenti a categorie fragili.** Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del trattamento, i beneficiari, e **le forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore.**

Obiettivo del “Fondo per le periferie inclusive” è invece l'inclusione sociale delle persone con disabilità, contro i fenomeni di marginalizzazione nelle aree periferiche urbane delle grandi città. Restano da definire con successivo decreto i criteri di gestione del Fondo medesimo.

- **Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza,** il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani ed il Fondo per la crescita sostenibile vengono incrementati con l'aggiunta di risorse.
- **NOVITÀ NELLA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI:** la disciplina delle prestazioni occasionali diventa applicabile ai compensi fino a 10 mila euro (anziché i 5.000 euro precedentemente previsti). Sono inoltre previste disposizioni speciali per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, e forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura.
- **TAGLIO DEL CUNEO FISCALE PER L'ANNO 2023:** l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore per i rapporti di lavoro dipendente (ad eccezione di quelli di lavoro domestico) è incrementato (rispetto al 2022) al 2% per i redditi annui fino ad euro 35.000 e al 3% per i rapporti annui fino ad euro 25.000.

Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il testo completo della Legge di Bilancio pubblicato sulla G.U. del 29 dicembre 2022 n. 303: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg>.

Cordiali saluti

Ufficio Affari Generali

Dott.ssa Catia Mazzei

N.B.

- **LAVORATORI FRAGILI (ARTICOLO 26, COMMA 2-BIS, DEL DECRETO-LEGGE 18/2020):**

DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE MEDICA CHE ATTESTI UNA CONDIZIONE DI RISCHIO DERIVANTE DA IMMUNODEPRESSIONE, ESITI DA PATOLOGIE ONCOLOGICHE, SVOLGIMENTO DI RELATIVE TERAPIE SALVAVITA, E/O CON DISABILITÀ GRAVE AI SENSI DELLA LEGGE 104/1992.

- **CARGIVER FAMILIARE (ASSISTENTE FAMILIARE):**

E' UNA PERSONA CHE PRESTA ASSISTENZA GRATUITA E QUOTIDIANA AD UN PARENTE DI PRIMO GRADO NON AUTOSUFFICIENTE FISICAMENTE E/O MENTALMENTE; OPPURE AD UN PARENTE O AFFINE DI SECONDO GRADO CONVIVENTE CON HANDICAP GRAVE, SOLO NEL CASO SIANO MANCANTI O ABBIANO COMPIUTO I 70 ANNI D'ETÀ IL CONIUGE O I GENITORI.